

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO nell'interesse della docente **Adriana Capuano**, C.F. CPN DRN 89S48 F839T, nata a Napoli l'8 novembre 1989 e ivi residente alla Via Menenio Agrippa n. 6, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Daniele Graziano, C.F. GRZ DNL 86T15 F839I, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: Fax 081.242.81.73; Pec danielegraziano@avvocatinapoli.legalmail.it;

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede elett.te domicilia; il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede elett.te domicilia;

E NEI CONFRONTI della docente Raffaella Aprea, nata a Napoli il 23 febbraio 1979 e ivi residente alla Via San Michele n. 37 – cap 80147, docente controinteressato;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.: A) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0013660 del 3 luglio 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto alla pubblicazione

della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – **classe di concorso AA00 'Scuola dell'Infanzia'**, posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i “titoli” regolarmente dichiarati e posseduti dalla ricorrente, le ha attribuito pt. 11,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 76,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, spettante *ex lege*; **B)** dell'elenco alfabetico dei docenti risultati “idonei” all'esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune, di protocollo sconosciuto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 3 luglio 2017, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione “*voto titoli*”, il punteggio di pt. 11,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 76,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, ad ella spettante *ex lege*; **C)** degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente il reclamo presentato dalla ricorrente in data 14 luglio 2017 a mezzo posta elettronica, avverso la graduatoria di merito della procedura concorsuale *de qua*; **D)** del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0016061 del 2 agosto 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente provvedeva alla ri-pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del

Personale Docente per la scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – **classe di concorso AA00 'Scuola dell'Infanzia'**, posto comune, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omissis l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo correttamente valutato i "titoli" regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 7,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 72,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, spettante *ex lege*; E) dell'elenco alfabetico dei docenti risultati "idonei" all'esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune, di protocollo sconosciuto, ri-pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 2 agosto 2017, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione "voto titoli", il punteggio di pt. 7,6/20 in luogo di pt. 16,5/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 72,6/100 in luogo di pt. 81,5/100, ad ella spettante *ex lege*; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante di valutazione dei titoli valutabili vantati dalla ricorrente nonché i verbali relativi ai criteri adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti della ricorrente.

F A T T O

La docente Adriana Capuano partecipava al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente di scuola dell'infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione

Campania – classe di concorso AA00 ‘Scuola dell’Infanzia’, posti comuni, presentando all’uopo in data 29 marzo 2016 domanda di iscrizione alla procedura concorsuale in parola tramite il portale informatico “Istanze Online”, acquisita al prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0231467 di pari data (**doc. 1**).

In domanda, la ricorrente regolarmente indicava di essere in possesso di abilitazione all’insegnamento per la Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia e, in particolare, di aver conseguito la Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo: insegnanti di Scuola dell’Infanzia, in data 13 dicembre 2012, presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con votazione 110/110 (**doc. 2**); indicava, altresì, di aver conseguito, in data 12 giugno 2014, presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, la Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo: insegnanti di scuola primaria, con votazione 100/110 (**doc. 3**); indicava, altresì, alla sezione “*altri titoli valutabili*”, di aver conseguito il Titolo di Specializzazione sul sostegno degli alunni con disabilità – Scuola dell’Infanzia – in data 13 dicembre 2012, presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (**doc. 4**); indicava, altresì, di aver conseguito il Titolo di Specializzazione sul sostegno degli alunni con disabilità – Scuola Primaria – in data 12 giugno 2014, presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (**doc. 5**); indicava, altresì, di aver conseguito nell’a.a. 2012/2013, presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato”, il Diploma di Perfezionamento post laurea in “La formazione metodologica e didattica per l’insegnamento (**doc. 6**); indicava, altresì, di aver conseguito nell’a.a. 2013/2014, presso l’Ateneo “Unitelma Sapienza”, il Diploma di Perfezionamento post laurea in “Didattica Inclusiva per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento” (**doc. 7**); indicava, altresì, di aver

conseguito nell'a.a. 2014/2015, presso l'Università degli Studi "Giustino Fortunato", il Diploma di Perfezionamento post laurea in "Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali – B.E.S." (**doc. 8**).

La ricorrente, dunque, superava brillantemente sia la prova scritta della procedura concorsuale *de qua* con un punteggio pari a pt. 32/40 che la prova orale, con un punteggio pari a pt. 33/40.

* * * * *

In data 3 luglio 2017, con Decreto Direttoriale prot. n. AOODRCA.13660, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria di merito della procedura concorsuale in parola, relativa alla classe di concorso AA00 – Scuola dell'Infanzia, posto comune (**doc. 9**), nella quale figurava il nominativo della ricorrente alla posizione n. 668, con un punteggio complessivo di pt. 76,6/100, così ripartito: *Voto scritto*: pt. 32/40; *Voto Orale*: pt. 33/40; ***Voto Titoli*: 11,6/20**.

In pari data, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale l'elenco alfabetico dei docenti risultati "idonei" all'esito della procedura concorsuale in parola, di protocollo sconosciuto (**doc. 10**), dalla cui lettura emergeva che la ricorrente era risultata assegnataria dei punteggi appena sopra descritti.

In particolare, alla ricorrente erano illegittimamente – ed inspiegabilmente – riconosciuti per "titoli" soltanto pt. 11,6/20 in luogo di pt. 16,5 ad ella spettanti.

In dettaglio, l'Amministrazione ometteva inspiegabilmente di attribuire alla ricorrente per "titoli" **punti 5**, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (**doc. 11**), **punto A.1.1.**, assegnabili in ragione dell'abilitazione posseduta quale titolo di accesso alla procedura

concorsuale (cfr. doc. 2), conseguita con votazione complessiva 110/110 (il massimo dei voti).

E non solo. L'amministrazione ometteva, altresì, di attribuire alla ricorrente **ulteriori punti 5**, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto A.1.2**, a mente del quale *“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria [...] comporta l'attribuzione di ulteriori punti”*. Ebbene, la ricorrente, avendo conseguito abilitazione specifica mediante Laurea in Scienze della Formazione (cfr. doc. 2) avrebbe dovuto vedersi attribuire ulteriori 5 punti, in ossequio alla normativa concorsuale.

E ancora. L'Amministrazione resistente ometteva, altresì, di assegnare alla ricorrente **ulteriori punti 2**, ai sensi del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.2**, per aver la stessa conseguito ulteriore Diploma di Laurea rispetto al titolo di accesso (cfr. doc. 3);

E non solo. L'Amministrazione ometteva, altresì, di assegnare alla ricorrente **ulteriori punti 1,50**, ai sensi del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.4**, ad ella spettanti per aver conseguito Titolo di Specializzazione sul sostegno di alunni disabili – Scuola dell'Infanzia (cfr. doc. 4) e **ulteriori punti 1,50**, ai sensi del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.4**, ad ella spettanti per aver conseguito Titolo di Specializzazione sul sostegno di alunni disabili – Scuola Primaria (cfr. doc. 5).

E ancora. L'Amministrazione resistente ometteva, altresì, di assegnare alla docente Capuano **ulteriori punti 0,50**, ai sensi del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.8**, ad ella spettanti per aver conseguito Diploma di Perfezionamento post laurea in “La formazione metodologica e didattica per l'insegnamento (cfr. doc. 6), nonché **ulteriori punti 0,50**, ai sensi del D.M.

n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.8**, ad ella spettanti per aver conseguito Diploma di Perfezionamento post laurea in “Didattica inclusiva per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (cfr. doc. 7), nonché **ulteriori punti 0,50**, ai sensi del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.8**, ad ella spettanti per aver conseguito Diploma di Perfezionamento post laurea in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali – B.E.S” (cfr. doc. 8).

In più chiari termini, alla ricorrente non venivano illegittimamente riconosciuti i **16,5 punti** per “titoli” ad ella spettanti per legge, in quanto l’Amministrazione resistente si limitava a riconoscere – secondo criteri a tutt’oggi rimasti oscuri – soltanto pt. 11,6.

Sulla scorta di tali lampanti erronee determinazioni, in data 14 luglio 2017, la ricorrente presentava via mail – all’indirizzo di posta elettronica all’uopo predisposto dall’Amministrazione resistente (**doc. 12**) – formale reclamo avverso i provvedimenti in parola (**doc. 13**), chiedendo l’attribuzione dell’ulteriore punteggio ad ella spettante *ex lege*.

Tuttavia, in data 2 agosto 2017, con Decreto Dirigenziale prot. n. AOODRCA.16061 di pari data (**doc. 14**), l’Amministrazione resistente ripubblicava, in ragione dei plurimi reclami pervenuti, la graduatoria di merito concorsuale, per la classe di concorso AA00 Scuola dell’Infanzia, posto comune, nella quale – addirittura – non figurava nemmeno il nominativo della docente Capuano, in quanto erroneamente assegnataria di un punteggio ancor minore di quello assegnato nella precedente graduatoria (pt. 76,6), poiché questa volta pari a pt. 72,6/100, come evintosi dalla lettura dell’elenco dei docenti risultati “idonei” all’esito della procedura concorsuale *de qua*, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente (**doc. 15**).

In più chiari termini, preme evidenziare che l'inoltro del reclamo da parte della docente alla p.a. resistente non abbia sortito alcun effetto in ordine alla necessaria rettifica dei punteggi attribuiti, sopra descritti.

Anzi, vieppiù l'Amministrazione resistente, in sede di ri-pubblicazione della graduatoria di merito in parola, ha addirittura inteso decurtare ulteriormente il punteggio – già errato – assegnato alla ricorrente, aumentando ancor più il *vulnus* su di ella gravante a causa di una erronea, incompleta ed illegittima valutazione di titoli valutabili regolarmente dichiarati e posseduti.

E', in definitiva, evidente che l'Amministrazione resistente abbia a tutt'oggi colpevolmente del tutto disatteso e/o tralasciato la legittima richiesta di rettifica del punteggio inoltrata dalla ricorrente in via amministrativa.

Ma vi è di più. Le riferite rettifiche apportate alla graduatoria di merito, come detto, ri-pubblicata in data 2 agosto 2017, hanno paradossalmente determinato la collocazione della docente Capuano in una posizione ancor peggiore (posizione n. 1346 e, quindi, fuori dal contingente dei posti messi a concorso) rispetto a quella – già erronea – occupata nella graduatoria pubblicata il 3 luglio 2017 (posizione n. 668), con ogni intuibile ed evidente nocumento connesso e/o consequenziale.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la docente Adriana Capuano, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.D.G. N. 105 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 95 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A – VALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI – ALLEGATA AL

D.M. N. 94 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 9, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ.

Come rilevato in fatto, la ricorrente si duole dell'illegittima determinazione del punteggio complessivo di inclusione in graduatoria di merito di Scuola dell'Infanzia – posto comune, frutto di un'erronea valutazione, da parte della p.a. resistente, dei “titoli” legittimamente vantati.

L'art. 8, comma 1 del D.D.G. n. 107/2016 prevede che *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”*.

Ebbene, dalla lettura piana del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (cfr. doc. 11), si evince in modo inequivoco che la docente Capuano avrebbe dovuto vedersi attribuire, in relazione ai titoli valutabili posseduti e regolarmente dichiarati in domanda, i seguenti punteggi:

- 1) ai sensi del **punto A.1.1** della tabella A: **punti 5**, per aver conseguito abilitazione specifica all'insegnamento mediante conseguimento di Laurea in Scienza della Formazione Primaria – Indirizzo: Scuola dell'Infanzia, con una votazione complessiva pari a **pt. 110/110** (cfr. doc. 2). Si evidenzia che metodo di calcolo del punteggio attribuibile per il voto conseguito al Diploma è stabilito dal medesimo Decreto Ministeriale al punto citato;
- 2) ai sensi del **punto A.1.2** della tabella A: in aggiunta al punteggio *sub 1*), **punti 5**, per aver conseguito abilitazione specifica all'insegnamento

mediante conseguimento di Laurea in Scienza della Formazione Primaria –
Indirizzo: Scuola dell'Infanzia (cfr. doc. 2);

3) ai sensi del **punto B.5.2** della tabella A: in aggiunta ai punteggi punti *sub 1) e 2)* **punti 2**, per aver conseguito ulteriore Diploma di Laurea rispetto al titolo di accesso alla classe concorsuale (cfr. doc. 3);

4) ai sensi del **punto B.5.4** della tabella A: in aggiunta ai punteggi *sub 1), 2) e 3)*, **punti 3**, per aver conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno – Scuola dell'Infanzia – pt. 1,5 (cfr. doc. 4) nonché il Titolo di Specializzazione sul Sostegno – Scuola Primaria – pt. 1,5 (cfr. doc. 5);

5) ai sensi del **punto B.5.8** della tabella A: in aggiunta ai punteggi *sub 1), 2), 3) e 4)*, **punti 1,5**, per aver conseguito, nell'a.a. 2012/13, il Diploma di Perfezionamento post laurea in “La formazione metodologica e didattica per l'insegnamento” – pt. 0,50 (cfr. doc. 6), nonché, nell'a.a. 2013/14, il Diploma di Perfezionamento post laurea in “Didattica inclusiva per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento – pt. 0,50 (cfr. doc. 7), nonché, nell'a.a. 2014/15, il Diploma di Perfezionamento post laurea in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali – B.E.S.” – pt. 0,50 (cfr. doc. 8).

In altri e più chiari termini, la ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuire, in ossequio alla normativa di cui al bando concorsuale, il punteggio pari a pt. 16,5/20 per “titoli valutabili” e, quindi, un punteggio complessivo di inclusione in graduatoria di merito pari a pt. 81,5/100, il che le avrebbe assicurato una collocazione in graduatoria al **posto n. 260** e, cioè, un posizionamento ampiamente ricompreso nel contingente delle cattedre messe a concorso nel bando (n. 809 posti per la Regione Campania + il 10% di cui all'art. 9 del D.D.G. n. 105/2016, per un totale di posti n. 890, **doc. 16**).

Ma tutto ciò inspiegabilmente non avveniva.

Invero, nella graduatoria pubblicata il 3 luglio 2017, la ricorrente figurava illegittimamente in posizione n. 660 con un punteggio complessivo pari a pt. 76,6. La situazione peggiorava paradossalmente con la ri-pubblicazione della graduatoria occorsa in data 2 agosto 2017, laddove la ricorrente si veniva a trovare addirittura estromessa dalla graduatoria in parola poiché nemmeno rientrante – con un punteggio questa volta pari a pt. 72,6 (!) – nel contingente dei posti messi a concorso nel bando (si ripete: n. 809 posti per la Regione Campania + il 10% di cui all’art. 9 del D.D.G. n. 105/2016, per un totale di posti n. 890).

* * * * *

Preme, altresì, evidenziare, che sul punto l’Amministrazione resistente è censurabile per eccesso di potere e disparità di trattamento, poiché risulta che nella medesima procedura concorsuale, con riferimento alla classe di concorso ‘Scuola dell’Infanzia’, i punteggi contestati siano stati regolarmente riconosciuti a larga parte di altri docenti candidati, ingenerandosi di tal guisa una ingiusta e vistosa violazione della *par condicio* concorsuale.

Risulta, pertanto, oltremodo ondivago e perplesso il *modus operandi* dell’Amministrazione resistente, che ha inteso rispettare i criteri oggettivi previsti dal bando di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati solo a fasi alterne.

* * * * *

Giova, altresì, sottolineare che la Commissione giudicante non ha inteso fornire alcun riscontro al reclamo formalmente (e tempestivamente) proposto dalla ricorrente in ordine alle modalità seguite per la determinazione del punteggio attribuibile per “titoli”.

Ne discende inequivocabilmente una vistosa violazione degli artt. 1, 3, 9, 10 e 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i quali prevedono l’assoluta garanzia per

l'interessato degli essenziali strumenti di difesa, quali – in particolare – la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e soprattutto la facoltà di contestarne il fondamento, il che si traduce nella legittima possibilità del libero esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, diritto che la p.a. resistente ha nell'odierna vicenda senz'altro vistosamente violato.

* * * * *

Tutto ciò premesso, emerge inequivocamente il diritto della ricorrente a vedersi attribuire, ai fini del computo del punteggio di inclusione nella graduatoria di merito del concorso in parola e relativamente ai “titoli valutabili” posseduti, un punteggio di pt. 16,5/20 rispetto ai pt. 11,6/20 ad ella ingiustamente attribuiti dall'Amministrazione resistente nella graduatoria pubblicata il 3 luglio 2017 e ai pt. 7,6/20 ad ella ingiustamente attribuiti dall'Amministrazione resistente nella graduatoria ri-pubblicata il 2 agosto 2017, secondo un criterio che rimane tuttora inspiegabile e, invero, inspiegato.

Preme evidenziare che la ricorrente, laddove le venisse riconosciuto il punteggio globale di inclusione in graduatoria spettante *ex lege*, pari a pt. 81,5/100, **si vedrebbe legittimamente collocata alla posizione n. 260 della graduatoria di merito di Scuola dell'Infanzia – Posto Comune, per la Regione Campania**, il che le permetterebbe di sopravanzare oltre 1200 altri candidati risultati “idonei” all'esito della medesima procedura concorsuale.

D'altro canto, la mancata valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente relegherebbe quest'ultima ad una collocazione in graduatoria ben distante ed inferiore al contingente di posti messi a concorso, il che determinerebbe inevitabilmente un azzeramento delle possibilità per la docente di poter esser immessa nei ruoli del personale docente statale, anche nel triennio di vigenza

delle graduatorie concorsuali nonché nei successivi anni scolastici “a scorrimento”.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni e deduzioni, la predetta graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola dell’infanzia e primaria, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso AA00 ‘Scuola dell’Infanzia’, posto comune, nonché ogni altro provvedimento riportato in epigrafe, risultano *in parte qua* irrimediabilmente inficiati da chiari vizi di illegittimità, considerato il patente travisamento dei presupposti, l’evidente difetto istruttorio, nonché la patente disparità di trattamento assunti a fondamento dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia come l’esecuzione dei provvedimenti impugnati sia suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile a danno della ricorrente, la quale vede ingiustamente attribuirsi un punteggio, per “titoli valutabili” posseduti, significativamente inferiore a quello che *secundum legem* ad ella spetterebbe.

Il pregiudizio gravante sulla ricorrente, riconducibile ad un erroneo operato da parte dell’Amministrazione resistente, si connota per particolare gravità ed urgenza, in considerazione del cospicuo contingente di docenti di Scuola dell’Infanzia che verrà immesso in ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018, nella Regione Campania e per tutto il triennio 2017/2020.

L'attuale illegittimo posizionamento della docente Conte nella graduatoria di merito del concorso in parola e nell'elenco dei docenti risultati idonei all'esito della medesima procedura concorsuale azzerà, di fatto, qualsivoglia possibilità per la ricorrente di aspirare ad ottenere, già a partire dall'anno scolastico di imminente e prossimo inizio, l'immissione nei ruoli del Personale Docente di Scuola dell'Infanzia.

D'altro canto, l'eventuale accoglimento della presente domanda cautelare consentirebbe alla ricorrente di poter ampiamente rientrare a giusto diritto nel contingente dei posti messi a concorso nel bando (cfr. doc. 16) e, conseguentemente, di occupare una posizione in graduatoria (posizione n. 260) di gran lunga superiore e di sopravanzare oltre 1200 altri candidati risultati "idonei" all'esito della medesima procedura concorsuale, con ogni intuibile beneficio sotto il profilo professionale.

Infatti, il predetto auspicabile accoglimento della presente domanda cautelare determinerebbe per la ricorrente la certezza di vedersi, anche a partire dall'anno scolastico di imminente inizio, immessa nei ruoli del Personale Docente di Scuola dell'Infanzia, in quanto la medesima acquisirebbe lo *status* di "vincitrice di concorso" e non già di "idonea".

Va osservato, inoltre, che le illegittime valutazioni dei titoli valutabili posseduti dai candidati inclusi nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale in parola, anche con riferimento ad altre classi di concorso, da parte dell'Amministrazione resistente, sono state oggetto di plurime pronunce cautelari di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale (*ex multis* Ordinanza Cautelare T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, n. 1000 del 6 luglio 2017, Ordinanze Cautelari T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, nn. 1116 e 1119 del 20 luglio 2017), nelle quali, in fattispecie analoghe e del tutto assimilabili all'odierna, è stata correttamente ravvisata la

sussistenza dei presupposti di accesso alla tutela cautelare, sollecitando l'Amministrazione resistente a riesaminare senza indugio le posizioni dei candidati.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne una procedura concorsuale pubblica e, pertanto, risulta dovuto il contributo unificato ordinario pari ad € 325,00.

Napoli, 30 agosto 2017

Avv. Daniele Graziano

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1467 del 28 settembre 2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Quarta, nel procedimento recante R.G. n. 3568/2017.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “T.A.R.”.